

ORD. n. 12014

RGAC: ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il giudice, dr. _____ ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. _____ del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014 decisa all'udienza di discussione del 24 novembre 2014 a veritate

TRA

(cf _____), _____ (cf

) e _____ (cf _____) nella qualità di

prossimi congiunti di _____, elettivamente domiciliati in Roma, n. _____

presso lo studio dell'avv. _____ del Foro di _____ rappresentati e difesi

dall'avv. Matteo Mion del Foro di Padova giusta procura a margine del ricorso introduttivo

ATTORI

E

HDI Assicurazioni s.p.a. (cf 04349061004), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via _____ n. _____ presso lo studio dell'avv.

_____ che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce

alla copia notificata del ricorso introduttivo.

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

23

all'udienza di discussione del 24 novembre 2014, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente notificato, _____ è
nella qualità di prossimi congiunti di _____, hanno convenuto nel presente giudizio la
società HDI Assicurazioni s.p.a.; in persona del legale rappresentante pro-tempore;
società che assicurava il veicolo _____ targato _____, chiedendone la condanna
al risarcimento dei danni subiti in proprio dell'incidente verificatosi il 31 marzo 2013 in Villa
San Bartolomeo lungo la statale Transpoletana all'altezza del km 46,300 nel quale
_____ aveva perso la vita nonché i danni subiti in qualità di eredi.

Hanno esposto che, nel luogo e nella data indicati, _____ si trovava in qualità di
trasportata all'interno del veicolo _____ targato _____ che si era spostata sulla
corsia di sorpasso a causa di una buca presente sul manto stradale ed era stata
tamponata dal veicolo _____ targato _____ che la stava sorpassando. Per
effetto dell'urto la congiunta era deceduta.

Avevano inviato richiesta di risarcimento alla società HDI Assicurazioni s.p.a. ai sensi
dell'articolo 141 del decreto legislativo 209/2005 che aveva versato il data 20 settembre
2013 la somma di euro 100.000 in favore di _____ e _____ ed euro
50.000 in favore di _____, somme che erano state accettate a titolo di acconto.

Si è costituita la società HDI Assicurazioni s.p.a. eccependo la inammissibilità della
domanda attrice dal momento che solo il trasportato poteva utilizzare la procedura prevista
dall'articolo 141 del decreto legislativo 209/2005 mentre gli attori avevano introdotto una
domanda risarcitoria iure proprio. Nel merito ha dedotto che la responsabilità dell'incidente
doveva essere addebitata al conducente del veicolo Mercedes,

3

In assenza di richieste istruttorie la causa è stata decisa all'udienza del 24 novembre 2014 sulle conclusioni precisate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Proponibilità della domanda

Va in primo luogo dichiarata la proponibilità della domanda in quanto l'introduzione del giudizio è stata preceduta dalla tempestiva richiesta di risarcimento del danno.

L'eccezione di inammissibilità proposta dalla società HDI Assicurazioni s.p.a.

L'eccezione è stata formulata ritenendo che la domanda ex articolo 141 possa essere proposta solo dal trasportato in proprio, non potendo essere utilizzata tale strumento anche dai soggetti che abbiano risentito un danno per effetto del danno subito dal trasportato.

Nel caso di specie la domanda proposta dagli attori è più complessa perché per una parte agiscono iure hereditatis chiedendo, quindi, l'accertamento della esistenza di un diritto che sarebbe entrato nella sfera della de cuius prima del decesso.

Al di là della fondatezza della domanda risulta evidente che l'eccezione deve essere esaminata sulla base della sola prospettazione delle parti e non pare dubitabile che gli eredi abbiano diritto di far uso della azione di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 209/2005.

Parimenti ritiene il giudicante che non vi è ragione per ritenere che la domanda risarcitoria relativa ai danni subiti in proprio dai prossimi congiunti per il decesso della figlia e sorella non possa essere proposta con la procedura dell'articolo 141 citato ricorrendo la eadem ratio.

Infatti l'articolo 141 prevede una procedura semplificata di risarcimento del danno in favore del trasportato in quanto lo stesso deve essere comunque risarcito indipendentemente dal

5

soggetto responsabile dell'incidente, essendo escluso il suo risarcimento solo nei casi in cui si possa prospettare il caso fortuito anche sotto la specie della condotta colposa del trasportato, ipotesi che, nel caso di specie non appare ricorrere.

Di conseguenza anche i prossimi congiunti del trasportato devono veder risarcito il danno indiretto subito per effetto del fatto che ha interessato il congiunto non potendo ritenersi che il trasportato possa limitarsi a provare l'incidente, il danno ed il fatto di essere trasportato, mentre i prossimi congiunti dovrebbero provare, solo quando agiscono in proprio, la responsabilità con l'articolo 2054, situazione che appare nella sua incompatibilità logica proprio in situazioni quali quella attuale dove gli attori agiscono in qualità di eredi, e quindi non sono tenuti a provare qualcosa di diverso rispetto a quello che avrebbe dovuto provare il congiunto, oltre, ovviamente, la qualità di erede, ed in proprio per un danno che discende sempre dal medesimo fatto.

Ritiene il giudicante che la domanda proposta dagli attori sulla base dell'articolo 141 sia ammissibile.

Ricostruzione dell'incidente

Dalla documentazione prodotta risulta provato l'incidente, il fatto che si trovasse a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente e che la stessa, a causa delle lesioni subite nell'incidente sia deceduta, circostanze confermate nel rapporto della Polizia Stradale in atti e nella scheda di soccorso che conferma il decesso immediato ed il fatto che avesse allacciate le cinture di sicurezza.

Deve, pertanto, essere affermato il diritto dei congiunti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale.

Per quanto la risarcibilità del danno da morte il giudicante, pur essendo a conoscenza dell'unica decisione che lo ha riconosciuto rispetto all'orientamento tradizionale

3

confermato anche dalla Corte Costituzionale orientato per la non configurabilità e della attuale pendenza della questione innanzi alle Sezioni Unite civili che pur avendo discusso la questione il 17 luglio 2014 non si sono ancora pronunziate, ritiene di dover condividere l'orientamento tradizionale che esclude la possibilità di ritenere che il soggetto possa acquisire diritti relativi al suo decesso prima del verificarsi dell'evento nei casi nei quali il decesso risulta immediato o comunque non è preceduto da un periodo temporale apprezzabile nel quale il soggetto possa rendersi conto della sua condizione. Infatti la giurisprudenza si è a lungo interrogata in ordine alla possibilità di riconoscere l'esistenza di un danno biologico in caso di decesso intervenuto a poca distanza dalle lesioni, sugli eventuali criteri di determinazione del risarcimento e in ordine alle eventuali condizioni per il riconoscimento.

In un primo momento, infatti, si è ritenuto che, solo nel caso in cui fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, fosse configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno fosse trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale avrebbe dovuto essere commisurato soltanto all'invalidità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione avrebbe dovuto tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno era massima nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute era così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (cir Cass. sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549; Cass. sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).

Successivamente la giurisprudenza della corte di cassazione, ha in parte modificato il suo orientamento giungendo ad affermare che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non fosse configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ma incide sul diverso bene giuridico della vita; la cui perdita, per il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (pari allo protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere. (Cass. sez. II, 22 marzo 2007, n. 6946; Cass. sez. III, 25 maggio 2007, n. 12253; Cass. sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870).

Sulla base di tale orientamento è stato successivamente chiarito nel senso che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure hereditatis", a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso. (cfr. Cass. sez. III 28 novembre 2008, n. 28423).

E' stato, poi, ulteriormente precisato che nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche integra un danno che

3

dove essere qualificato, è risarcito "iure haereditatis" (con liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla serietà del pregiudizio), come morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale di tempo tra lesione e morte, di degenerare in patologia. (Cass. sez. II, 12 febbraio 2010, n. 3857)

In parziale difformità da tale orientamento si è posta di recente la sezione lavoro della Cassazione che ha affermato che nel caso di lesione dell'integrità fisica che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale (nella specie, infortunio sul lavoro), è configurabile un danno biologico di natura psichica subito dalla vittima che abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della morte, reclamabile dai suoi eredi, la cui entità dipende non già dalla durata dell'intervallo tra la lesione e la morte bensì dall'intensità della sofferenza provata. (Cass. sez. L, 13 gennaio 2011, n. 1072).

Quando, invece, tra il danno da fatto illecito e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l'ammontare del danno biologico, che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis", va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. (Cass. sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23053).

Di conseguenza se tra il fatto ed il decesso trascorra un apprezzabile lasso di tempo, nella sfera soggettiva del de cuius vi è spazio per la produzione di un danno biologico da valutare sulla base della effettiva durata della vita.

Se, invece il decesso intercorra immediatamente dopo o dopo un breve lasso di tempo dalla lesione, è risarcibile il solo danno di natura non patrimoniale costituito dalla percezione dell'imminente decesso e sulle sofferenze subite.

Tuttavia proprio perché tale danno postula la possibilità della vittima di percepire sofferenze e lo scadimento delle condizioni verso il decesso, è necessario che la stessa

3

abbia conservato un livello di coscienza tale da apprezzare tale situazione, in quanto la assenza di tale consapevolezza possa consentire la esistenza di un danno risarcibile.

In questo contesto, rilevato che non risulta che la vittima abbia riacquisito coscienza anche se solo per un breve periodo, avrebbe dovuto essere respinta, anche sotto questo aspetto, la domanda degli attori di vedersi riconoscere, in qualità di eredi, il danno subito dalla congiunta (cfr. Cass. Sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. sez. III, 22 febbraio 2012, n. 2564; Cass. sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754; Cass. sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423).

Ambito del risarcimento

L'affermazione della esistenza delle condizioni di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 209/2005 determina la condanna della società HDI Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori e consistenti nel danno non patrimoniale ex art. 2059 cc - stante la avvenuta violazione del diritto a godere della famiglia, risarcibile nel caso di specie, alla luce della interpretazione dell'art. 2059 cc in chiave costituzionale divenuta ormai giurisprudenza costante della corte di cassazione, confermata dalla stessa Corte Costituzionale e ribadita, da ultimo, con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008 e del danno patrimoniale per le spese per le spese funerarie sostenute.

Danni subiti da _____ **da** _____ **e da** _____

La quantificazione del danno non patrimoniale: da perdita parentale

Compete loro il risarcimento del danno non patrimoniale alla luce delle note sentenze della corte di cassazione ed in particolare alla sentenza delle Sezioni Unite della corte di cassazione n. 26972/2008. Il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturante dalla lesione di qualsiasi

23

interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati doverio, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684).

Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, inoltre, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770).

Nel caso di specie, le caratteristiche dell'evento consente di ritenere provata, in via presuntiva, l'esistenza di una violazione degli interessi di valore costituzionale, avuto riguardo all'oggettivo rapporto di parentela che univa il genitori e la sorella alla figlia, deve presuntivamente essere stato intenso il dolore provato da costoro per l'improvvisa e prematura morte del medesimo, che ha creato un turbamento dell'animo. Il dolore patito va valutato in relazione all'età del de cuius e dei familiari, al momento del fatto, ai rapporti familiari esistenti, alla presenza di rapporti di coabitazione dei congiunti,

secondo i parametri assunti dal Tribunale di Roma: Complessivamente è possibile riconoscere per il danno non patrimoniale da perdita parentale la somma di euro 282.150 in favore di _____ e _____ genitori di _____ di euro 169.290 in favore di _____

Il danno materiale richiesto da:

Deve essere riconosciuto l'importo di euro 8.119,16 per le spese funerarie (euro 2.029,16 + 2.2290+3800) la cui fattura risulta intestata allo stesso.

Totale liquidato

Spetta, quindi, in favore di _____ la somma di euro 290.269,16, a

_____ l'importo di euro 282.150 e a euro 169.290 in favore di _____. Su dette somme è dovuto il risarcimento per il maggior danno da ritardo calcolato come segue tenuto conto degli acconti da ciascuno percepiti.

Determinazione del maggior danno da ritardo nel pagamento

Oltre alla rivalutazione del credito, già attuata, vanno riconosciuti anche gli interessi per ritardo pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 1712 del 1995. Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Suprema Corte ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va

determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, "può tenersi conto (...) del graduale inibimento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione".

A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (quella del fatto) e quella finale (data della decisione), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).

Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, ritiene questo giudice che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1985 n. 2368). Poiché nel periodo in questione (fatto - decisione) il rendimento medio di tali investimenti è stato pari al 1,46%, superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (ERF), deve essere utilizzato il tasso superiore (alla luce delle recenti indicazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (6 luglio 2008 n. 19499) tra i due indicati per calcolare il danno da lucro cessante sul capitale alla data del fatto, come

rivalutato, per la svalutazione medio tempore verificatasi, in base al relativo indice medio del periodo.

Calcolo degli interessi e deduzione degli acconti (criteri)

Occorre, in primo luogo, ribadire che i parametri di cui si dirà vengono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa. Nel caso in questione il conteggio risulta complesso dovendosi tener conto, da un lato, dell'acconto corrisposto € 150.000,00 in data 20/09/2013, e, dall'altro, per il suo rilievo significativo, della svalutazione monetaria medio tempore intercorsa nei periodi di tempo che vengono in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si farà riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie degli impiegati e operai. Per calcolare il danno da ritardo con le modalità su indicate e con la deduzione dell'acconto, occorre individuare il valore medio del capitale nei singoli periodi di tempo in relazione al pagamento in acconto, tenendo, altresì, conto del valore dell'acconto corrisposto. In particolare occorre effettuare le seguenti operazioni: 1) determinare l'importo del capitale da porre a base del calcolo con riferimento a due date: quella del fatto (di seguito indicata come "A") e quella del pagamento del primo acconto (di seguito indicata come "B"); 2) dedurre alle singole date di riferimento l'acconto corrisposto nel suo equivalente monetario; 3) calcolare il valore medio del capitale per i singoli periodi di tempo presi in considerazione e precisamente: a) primo periodo, dalla data del fatto a quella dell'acconto (di seguito indicato come "T1") e b) secondo periodo, dalla data del primo acconto a quella della presente decisione (di seguito indicato come "T2"). Per quanto riguarda la determinazione del valore medio del capitale nei singoli periodi, occorre tener conto della riduzione del capitale derivante dalla corrisposizione dell'acconto nel suo equivalente monetario in relazione alla data di

pagamento e a quelle di riferimento per il calcolo. Poiché le operazioni tengono presente il capitale adeguato al suo valore alle singole date considerate, la deduzione dell'acconto viene effettuata alla data iniziale del singolo periodo (data del pagamento del singolo acconto) al suo valore nominale, mentre detto importo (dell'acconto) viene adeguato al valore della moneta alla data finale del calcolo, per essere omogeneizzato al valore del capitale determinato a quest'ultima data e dalla quale tale acconto rivalutato va dedotto. In tale modo dall'acconto corrisposto si tiene conto nei due momenti nelle misure del suo valore alle singole date. Così determinati gli importi dei capitali dovuti alle singole date, il valore medio del capitale nel singolo periodo viene calcolato effettuando la semisomma dei due importi. Sulle somme così determinate e per i singoli periodi considerati si calcolano gli interessi nella misura media riconosciuta a titolo di maggior danno per ritardato pagamento.

Calcolo degli interessi e deduzione degli acconti (criteri)

Occorre, in primo luogo, ribadire che i parametri di cui si dirà vengono utilizzati per una liquidazione effettuata in via necessariamente equitativa. Nel caso in questione il contegno risulta complesso dovendosi tener conto, da un lato, dell'acconto corrisposto € 180.000,00 in data 20/09/2013, e, dall'altro, per il suo rilievo significativo, della svalutazione monetaria *medio tempore* intercorsa nei periodi di tempo che vengono in considerazione. In tutte le operazioni di adeguamento del capitale si farà riferimento ai coefficienti del costo della vita (relativi ai periodi in questione) elaborati dall'ISTAT per le famiglie degli impiegati e operai. Per calcolare il danno da ritardo con le modalità su indicate e con la deduzione dell'acconto, occorre individuare il valore medio del capitale nei singoli periodi di tempo in relazione al pagamento in acconto, tenendo, altresì, conto del valore dell'acconto corrisposto. In particolare occorre effettuare le seguenti

5

operazioni: 1) determinare l'importo del capitale da porre a base del calcolo con riferimento a due date: quella del fatto (di seguito indicata come "A") e quella del pagamento del primo acconto (di seguito indicata come "B"); 2) dedurre alle singole date di riferimento l'acconto corrisposto nel suo equivalente monetario; 3) calcolare il valore medio del capitale per i singoli periodi di tempo presi in considerazione e precisamente: a) primo periodo, dalla data del fatto a quella dell'acconto (di seguito indicato come "T1") e b) secondo periodo, dalla data del primo acconto a quella della presente decisione (di seguito indicato come "T2"). Per quanto riguarda la determinazione del valore medio del capitale nei singoli periodi, occorre tener conto della riduzione del capitale derivante dalla corrispondenza dell'acconto nel suo equivalente monetario in relazione alla data di pagamento e a quelle di riferimento per il calcolo. Poiché le operazioni tengono presente il capitale adeguato al suo valore alle singole date considerate, la deduzione dell'acconto viene effettuata alla data iniziale del singolo periodo (data del pagamento del singolo acconto) al suo valore nominale, mentre detto importo (dell'acconto) viene adeguato al valore della moneta alla data finale del calcolo, per essere omogeneizzato al valore del capitale determinato a quest'ultima data e dalla quale tale acconto rivalutato va dedotto. In tale modo dell'acconto corrisposto si tiene conto nei due momenti nelle misure del suo valore alle singole date. Così determinati gli importi dei capitali dovuti alle singole date, il valore medio del capitale nel singolo periodo viene calcolato effettuando la semisomma dei due importi. Sulle somme così determinate e per i singoli periodi considerati si calcolano gli interessi nella misura media riconosciuta a titolo di maggior danno per ritardato pagamento.

Calcolo degli importi in favore di

2

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

Passando alla determinazione del danno da ritardo nel caso in questione, l'importo a base del calcolo è pari a € 290.269,16=. Tale importo corrisponde a € 284.577,61= alla data A (data del fatto) e a € 290.559= alla data B (pagamento dell'acconto). Il valore medio del capitale per il periodo T1 è pari a € 287.568,00= (pari alla semisomma dei valori alla data A e di quello alla data B). Su tale somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi per il periodo T1, e cioè tra il dì del sinistro (31 marzo 2013) fino alla data del pagamento del primo acconto (20/09/2013), per un totale di 173 giorni, interessi al tasso annuo del 2,50%, nella misura media riconosciuta, per un totale di € 3.407,48= [così calcolato: € 287.568,00= (capitale) * 173 (totale giorni) * 2,50%/366 (tasso di interesse giornaliero)]. Per il periodo T2 (che, come detto, va dalla data del primo acconto a quella della presente decisione), occorre: 1) detrarre dal valore del capitale all'inizio del periodo (€ 290.559=) l'importo dell'acconto corrisposto nel suo valore nominale (€ 180.000,00=), per una somma pari a € 110.559,00=; 2) determinare il valore del capitale alla fine del periodo (data della presente pronuncia), deducendo dal valore del capitale a tale data (€ 290.269,16=) il valore del primo acconto rivalutato a tale data (€ 179.820,00=), per un importo pari a € 110.449=; 3) determinare il valore medio del capitale nel periodo, pari a € 110.504,00= [(€ 110.559,00= + € 110.449=)/2]. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura già indicata e per il numero di giorni intercorsi tra le due date considerate (in totale 458 giorni), secondo la formula prima indicata, al tasso di interesse medio del 1,46%, per un totale di € 2.024,43=. In definitiva, parte attrice ha maturato in totale per danni da ritardato pagamento complessivi € 5.431,92= (€ 3.407,48= + € 2.024,43=).

Calcolo del maggior danno nei confronti di

23

Passando alla determinazione del danno da ritardo nel caso in questione, l'importo a base del calcolo è pari a € 282.150. Tale importo corrisponde a € 278.617,85= alla data A (data del fatto) e a € 282.432= alla data B (pagamento dell'acconto). Il valore medio del capitale per il periodo T1 è pari a € 279.524,50= (pari alla semisomma del valore alla data A e di quello alla data B). Su tale somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi per il periodo T1, e cioè tra il dì del sinistro (31 marzo 2013) fino alla data del pagamento del primo acconto (20/09/2013), per un totale di 173 giorni, interessi al tasso annuo del 2,50%, nella misura media riconosciuta, per un totale di € 3.312,17= (così calcolato: € 279.524,50= [capitale] * 173 (totale giorni) * 2,50%/365 (tasso di interesse giornaliero)]. Per il periodo T2 (che, come detto, va dalla data del primo acconto a quella della presente decisione), occorre: 1) detrarre dal valore del capitale all'inizio del periodo (€ 282.432=) l'importo dell'acconto corrisposto nel suo valore nominale (€ 180.000=), per una somma pari a € 102.432=; 2) determinare il valore del capitale alla fine del periodo (data della presente pronuncia), deducendo dal valore del capitale a tale data (€ 282.150=) il valore del primo acconto rivalutato a tale data (€ 179.820=), per un importo pari a € 102.330=; 3) determinare il valore medio del capitale nel periodo, pari a € 102,381= [(€ 102.432= + € 102.330=)/2]. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura già indicata e per il numero di giorni intercorsi tra le due date considerate (in totale 468 giorni), secondo la formula prima indicata, al tasso di interesse medio del 1,48%, per un totale di € 1.760,95=. In definitiva, parte attrice ha maturato in totale per danni da ritardo pagamento complessivi € 5.073,13= (€ 3.312,17= + € 1.760,95=).

Calcolo degli importi in favore di

Passando alla determinazione del danno da ritardo nel caso in questione, l'importo a base del calcolo è pari a € 169.290=. Tale importo corrisponde a € 165.970,99= alla

3

data A (data del fatto) e a € 169.459= alla data B (pagamento dell'acconto). Il valore medio del capitale per il periodo T1 è pari a € 167.714,50= (pari alla semisomma del valore alla data A e di quello alla data B). Su tale somma vanno, quindi, corrisposti, per i giorni intercorsi per il periodo T1, e cioè tra il di del sinistro (31 marzo 2013) fino alla data del pagamento del primo acconto (20/09/2013), per un totale di 173 giorni, interessi al tasso annuo del 2,50%, nella misura media riconosciuta, per un totale di € 1.987,30= (così calcolato: € 167.714,50= (capitale) * 173 (totale giorni) * 2,50%/365 (tasso di interesse giornaliero)). Per il periodo T2 (che, come detto, va dalla data del primo acconto a quella della presente decisione), occorre: 1) detrarre dal valore del capitale all'inizio del periodo (€ 169.459=) l'importo dell'acconto corrisposto nel suo valore nominale (€ 50.000=), per una somma pari a € 119.459=; 2) determinare il valore del capitale alla fine del periodo (data della presente pronuncia), deducendo dal valore del capitale a tale data (€ 159.290=) il valore del primo acconto rivalutata a tale data (€ 49.950=), per un importo pari a € 119.340=; 3) determinare il valore medio del capitale nel periodo, pari a € 119.399,50= [(€ 119.459= + € 119.340=)/2]. Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura già indicata e per il numero di giorni intercorsi tra le due date considerate (in totale 458 giorni), secondo la formula prima indicata, al tasso di interesse medio del 1,46%, per un totale di € 12053,67=. In definitiva, parte attrice ha maturato in totale per danni da ritardato pagamento complessivi € 4.040,97= (€ 1.987,30= + € 2.053,67=).

Totale dovuto

Per quanto detto precedentemente, sono dovuti a _____ complessivi € 290.269,16= per sorte e € 6.431,92= per maggior danno da ritardato pagamento, per un totale di € 296.701,08=. Da tale importo deve essere dedotto l'acconto, previa

RS

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

rivalutazione alla data attuale secondo gli Indici ISTAT per € 179.820,00=. In definitiva, deve essere corrisposta la somma residua di € 115.881,08=. Nei confronti di Dallapria Antamide è dovuta la somma di euro 282.150= per sorte e € 5.073,13= per maggior danno da ritardato pagamento, per un totale di € 287.223,13=. Da tale importo deve essere dedotto l'acconto, previa rivalutazione alla data attuale secondo gli indici ISTAT per € 179.820=, in definitiva deve essere corrisposta la somma residua di euro 107.403,13.

Nei confronti di _____ è dovuta la somma di euro 189.280= per sorte e € 4.040,97= per maggior danno da ritardato pagamento, per un totale di € 193.320,97=. Da tale importo deve essere dedotto l'acconto, previa rivalutazione alla data attuale secondo gli indici ISTAT per € 49.950=. In definitiva deve essere corrisposta la somma residua di euro 123.380,97.

Spese di giudizio

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

da _____ da _____ nei confronti della società HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore

* rigetta la domanda degli attori in qualità di eredi ed accoglie quella proposta in proprio;

* condanna la società HDI Assicurazioni s.p.a. a pagare a _____ per i danni derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, complessivi euro 295.701,08=. Tenuto conto della somma già corrisposta, pari ad euro 179.820,00 oggi e

25

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA
XIII SEZIONE CIVILE

considerati gli interessi come sopra calcolati, è dovuta la sola somma residua di €
115.881,08=;

* condanna la società HDI Assicurazioni s.p.a. a pagare a _____ per i danni
derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, complessivi euro
287.223,13=. Tenuto conto della somma già corrisposta, pari ad euro 179.820 oggi, e
considerati gli interessi come sopra calcolati, è dovuta la sola somma residua di €
107.403,13=;

* condanna la società HDI Assicurazioni s.p.a. a pagare a _____ per i danni
derivanti dai vari titoli riconosciuti e negli importi indicati in motivazione, complessivi euro
173.330,97=. Tenuto conto della somma già corrisposta, pari ad euro 49.950 oggi, e
considerati gli interessi come sopra calcolati, è dovuta la sola somma residua di €
123.380,97=;

* condanna la società HDI Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio, spese che
liquida, tenuto conto della pluralità di parti e della semplicità del giudizio, in complessivi
euro 4.750,00=, di cui euro 4.500= per onorari delle fasi di giudizio ed euro 250,00= per
esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2014 mediante lettura in udienza della decisione
che, scritta su diciannove fasciate, costituisce parte integrante del verbale di causa ai
sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 25/12/14
CANCELLIERE
(Sandra Rossi)

IL GIUDICE
(Roberto Parziale)

2